



# Il Tribunale di Roma

Sezione 14<sup>^</sup> Civile

nella procedura per RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL  
CONSUMATORE iscritta al N.406 dell'anno 2024,  
proposta da

## DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 CCII

Il Giudice

visto il ricorso per l'apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, depositato da  
assistito ai sensi ed ai fini dell'art. 68 1° e 2° comma Codice della Crisi e dell'Insolvenza dall' "OCC Protezione sociale Italiana Segretariato Sociale di Roma.- C.F. 16268791007- P.IVA 16268791007 - in persona del Gestore domiciliato per la carica presso il suo studio

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII., dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.IL., in quanto il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rappresentato dal Gestore, dalla patologia connessa al vizio del gioco.

Infatti, il ricorrente, dopo avere svolto servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco dal 1978, all'età di 60 anni, ossia nel marzo 2015 andava in pensione. In seguito alla malattia della moglie, avvenuta nel 2016, il ricorrente attraversava un periodo di forte stress anche in virtù della depressione cronica della coniuge che in costanza della malattia si aggravava.

L'anno successivo il ricorrente cominciava a reagire a questa realtà opprimente con le giocate alle slot machine.

A causa di questa abitudine, cominciava a richiedere dei prestiti per mantenere in vita questo vizio che, peraltro, causavano l'assottigliamento delle risorse necessarie al sostentamento del nucleo familiare;

rilevato che la giurisprudenza di merito ha ritenuto applicabile la legge sul sovraindebitamento nelle situazioni in cui la dipendenza dal gioco possa essere assunta come causa incolpevole di eccessivo indebitamento, ritenendo "meritevole" il soggetto solo nel caso in cui l'origine dell'indebitamento o sovraindebitamento dipenda da una forma prettamente patologica della ludopatia;

rilevato che nel caso di specie il responsabile della Usl ha certificato che il ricorrente è in cura per patologie connesse al disturbo di Gioco d'azzardo patologico come da DSM IV F 63:02. In tale certificazione si riporta l'anamnesi dell'insorgenza del disturbo di gioco d'azzardo sin dal 2015;

rilevato, pertanto, che l'origine dell'indebitamento va individuata in una patologia come sopra certificato

rilevato che il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso e da sua moglie e che l'unica fonte di reddito è costituita dal reddito da pensione pari ad euro 1.988,41 e dall'assegno di invalidità per euro 401,7 mensili di cui è titolare la moglie;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CC.II., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento; considerato che il ricorrente è proprietario unicamente dell'autovettura gasolio targa prima immatricolazione nel 2004;

rilevato che i flussi reddituali a disposizione del ricorrente sono rappresentati dalla propria pensione pari ad euro 1.988,41, dal quale va detratto l'importo di euro 1.328,00 con la quale egli può contribuire alle spese di sostentamento del proprio nucleo familiare;

rilevato, infatti, che il ricorrente intende proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, attraverso il pagamento mensile di euro 660,41, derivanti dall'eccedenza tra quanto necessario al proprio sostentamento, e quanto percepito a titolo di pensione per la durata di 8 anni e per un importo complessivo da conferire nella procedura di euro 59.763,34 a fronte di un'esposizione pari ad euro 100.768,41 in modo da soddisfare al 100% i creditori prededucibili, OCC ed assistenza legale, nonché i privilegiati e nella misura del 50% i creditori chirografari nel modo che segue:

- il credito prededucibile, sarà soddisfatto in via privilegiata con ordine di soddisfo prioritario in 14 rate dall'Omologa;
- i crediti privilegiati vantati da saranno soddisfatti nella misura del 100% rispettivamente in 14 rate e 48 rate dall'Omologa;
- i crediti chirografari di e saranno soddisfatti per il 50% a partire dalla 15° rata del piano, rispettivamente in 71 e 48 rate per cessione quinto e prestito) in 27 e 18 rate per

prestito e carta revolving) in 24 rate per scoperto c/c in 96 rate per canoni di locazione;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte sulla maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente;

tenuto conto che l'eccessività della durata del piano del consumatore con orizzonte temporale rilevante non rende di per sé illegittima o inammissibile la proposta poiché questo aspetto ricade comunque nell'ambito della valutazione di convenienza riservata ai creditori (CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE, ORDINANZA N. 27544/2019).

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposto da

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R, ovvero pec entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale [www.tribunale.roma.it](http://www.tribunale.roma.it) a cura del medesimo OCC

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento;

DISPONE

altresi, sino alla medesima data, il divieto a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

**DISPONE**

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Ordina la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della Cancelleria.

Roma 2.5.2024

il Giudice

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA